



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Provincia di Latina

www.comune.spignosaturnia.it



Comune del parco regionale
dei Monti Aurunci

Prot. __7001

Spigno Saturnia, 12/12/2014

Ordinanza n° 40

OGGETTO: Disciplina del commercio su aree pubbliche in forma itinerante – limitazioni e divieti.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998 n°114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n°59" ed in particolare il Titolo X intitolato "Commercio al dettaglio su aree pubbliche";

Vista la Legge Regionale 18.11.1999 n°33 recante "Disciplina relativa al settore commercio" ed in particolare il Titolo V, Capo II, art.62 intitolato "Criteri in materia di orari";

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 19.02.2003 n°139 recante "Adozione del Documento Programmatico per il commercio su Aree Pubbliche" ed in particolare l'art.8 intitolato "Orari";

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 18.11.2004, con la quale sono state individuate le aree di sosta per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

Ritenuto opportuno procedere alla definizione delle limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire una equa concorrenza con i commercianti in sede fissa;

Visto l'art. 50, commi 7 e 7 bis, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 (T.U.EE.LL.) e ss.mm.ii.;

ORDINA

La disciplina del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è stabilito come di seguito indicato:

- 1. E' vietato esercitare il commercio itinerante su tutto il territorio comunale in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale della Domenica e nelle giornate festive previste nel calendario.**
- Il Comune, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale o su parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario.

In caso di inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui alla presente ordinanza sarà applicata, per quanto previsto dall'art.28, comma 16, e art. 29, commi 2 e 3, del D.Lgs. 114/1998, la sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta di € 1032,00, nonché le eventuali sanzioni accessorie, qualora applicabili, comprese la sospensione dell'attività di vendita e la confisca delle attrezzature e delle merci, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

L'inosservanza degli orari stabiliti dalla presente ordinanza ed eventuali altri comportamenti trasgressivi non previsti dalla disciplina regionale, verranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione edittale da € 50,00 a € 500,00.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra saranno applicate le disposizioni della L. 689/1981 e ss.mm.ii.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza al Comando VV.UU. e resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale www.comune.spignosaturnia.it.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto (L. n°1034/1971), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto (DPR n°1199/1971).

Il Comando di P.M. sono incaricati della vigilanza del presente provvedimento.



Il Sindaco
VENTO Salvatore